

Regolamento per l'utilizzo del Parco Monumentale "Rus Cassiciacum"

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 13.10.2010

INDICE

Articolo 1 – Oggetto e prin	C1	91

Articolo 2 – Obiettivi

Articolo 3 – Orari, apertura e accesso

Articolo 4 - Tutela del Parco. Divieti

Articolo 5 – Attività ammesse o soggette ad autorizzazione

Articolo 6 – Giochi riservati ai bambini

Articolo 7 – Segnaletica

Articolo 8 – Vigilanza

Articolo 9 – Sanzioni

Articolo 10 – Procedura sanzionatoria

Articolo 11 - Risarcimento dei danni e responsabilità

Articolo 12 – Entrata in vigore e pubblicità

Articolo 1 Oggetto e principi

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo del Parco Monumentale "Rus Cassiciacum", che rappresenta un bene pubblico di grande valore storico, culturale ed ambientale per il Comune di Cassago Brianza.
- 2.. L'Amministrazione Comunale incoraggia la frequentazione da parte dei soggetti che intendano fruirne.
- 3. L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di salvaguardare il valore inestimabile del Parco, attraverso principi e regole atte a garantirne la conservazione.

Articolo 2 Obiettivi

- 1. Il Parco Monumentale è adibito a luogo di incontro, socializzazione, integrazione e relax.
- 2. E' fatto obbligo alla collettività di usufruirne nel rispetto delle regole dei principi fissati dal presente regolamento.

Articolo 3 Orari, apertura e accesso

- 1. Il Parco Monumentale è aperto al pubblico secondo il calendario e gli orari stabiliti dal Responsabile del Settore 5 Polizia Locale sentito il Sindaco con apposita ordinanza ed esposti a ciascun ingresso su appositi cartelli.
- 2. L'accesso nel Parco monumentale è consentito ai pedoni, eventualmente in compagnia di cani al guinzaglio, nei soli orari di apertura di cui alla sopra richiamata ordinanza.
- 3. E' possibile accedere al Parco da 4 ingressi, come da planimetria allegata al presente Regolamento: due raggiungibili da Piazza don Giovanni Motta (uno a lato del cancello di ingresso alla Biblioteca, uno oltre il terrazzo di accesso alla Biblioteca), due situati su Piazza don Giovanni XXIII (coincidenti con i due ingressi del Parco Archeologico Sant'Agostino).
- 4. E' vietato introdursi nel Parco scavalcando i cancelli di ingresso.
- 5. E' vietato accedere al Parco al di fuori degli orari di apertura. E' vietato altresì permanervi oltre l'orario di chiusura.
- 5. E' consentito l'accesso al Parco Monumentale, in deroga agli orari stabiliti, alle forze di polizia, agli amministratori e dipendenti comunali e agli addetti della Protezione Civile per ragioni di servizio.

Articolo 4 Tutela del Parco. Divieti

- 1. Ogni utente è tenuto al rispetto dell'ambiente e delle attrezzature del Parco Monumentale, nonché ad un comportamento corretto e decoroso nei confronti degli altri utenti.
- 2. E' pertanto vietato (in ogni circostanza di luogo):
 - a. entrare nel Parco con velocipedi o veicoli a motore (tra cui ciclomotori e motoveicoli) eccetto i mezzi autorizzati ;

- b. l'accesso ai bambini al di sotto degli otto anni con tricicli o biciclettine salvo se accompagnati da persone adulte;
- c. abbandonare o gettare rifiuti di ogni genere o tipo fuori dagli appositi contenitori in grado di raccogliere anche i mozziconi;
- d. utilizzare contenitori di bevande in vetro;
- e. consumare ogni genere di bevanda superalcolica;
- f. produrre eccessivo disturbo agli altri utenti;
- g. accendere fuochi liberi e gettare, a contatto diretto del terreno, fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
- h. utilizzare impropriamente, danneggiare o imbrattare le panchine, i giochi e ogni altra struttura pubblica;
- i. salire sugli alberi, manomettere, danneggiare ed asportare il verde pubblico;
- j. praticare lo skate-board o utilizzare i pattini a rotelle (tale divieto è esteso anche al perimetro esterno del Parco Monumentale comprendente il terrazzo d'accesso alla biblioteca comunale e P.zza Italia Libera);
- k. praticare giochi che implichino il lancio non controllabile di oggetti a distanza o che comunque costituiscano pericolo per l'incolumità delle persone;
- l. alle persone maggiori di anni 12 l'utilizzo delle strutture per bambini (v. Articolo 6);
- m. condurre cani che non siano tenuti al guinzaglio, neppure sotto la stretta sorveglianza del proprietario o accompagnatore che ne risponde direttamente. Coloro che conducono animali devono adottare ogni cautela per evitare che gli stessi sporchino il suolo. Sono inoltre tenuti a munirsi di apposita attrezzatura per l'immediata rimozione ed asportazione delle deiezioni (paletta di qualsiasi tipo per la raccolta e il contenimento, e involucro a perdere in materiale plastico e impermeabile con provata tenuta all'acqua), e comunque secondo le indicazioni dell'ordinanza in materia (ordinanza sindacale n. 612 del 25.06.2008);
- n. tenere qualsiasi comportamento non conforme all'ordine pubblico e al buon costume, distendersi sul manto erboso usando un abbigliamento non decoroso e comunque recare disturbo agli altri fruitori del Parco;
- o. effettuare ogni tipo di volantinaggio, propaganda, diffusione pubblicitaria che non sia previamente ed espressamente autorizzata dal Comune (vedi Articolo 5 comma 2);
- p. tenervi feste o pic nic privati.
- 3. Per quanto non previsto nel presente articolo, valgono le altre norme e le sanzioni vigenti in materia.

Articolo 5 Attività ammesse o soggette ad autorizzazione

- 1. E' consentito calpestare o distendersi sul manto erboso (eccetto nei terreni seminati) purché ciò non comporti rovina o danno all'ambiente e non contrasti con la pubblica decenza.
- 2. Eventuali attività nelle più svariate forme (es. iniziative culturali, di intrattenimento pubblico o assimilabili, attività commerciali e /o di pubblicità, manifestazioni, etc.) sono soggette a preventiva autorizzazione da parte del Comune.
- 3. In caso di attività autorizzate, l'Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere la corresponsione di oneri per l'utilizzo di suolo pubblico.

Articolo 6 Giochi riservati ai bambini

- 1. Gli spazi riservati ai bambini sono appositamente individuati con visibile cartellonistica.
- 2. E' vietato, ai soggetti di età superiore ai 12 anni, usufruire delle attrezzature e giochi riservati ai bambini.

Articolo 7 Segnaletica

1. Nel Parco Monumentale sono collocate delle tabelle riassuntive che consentono agli utenti di conoscere le principali regole cui attenersi nell'utilizzo degli spazi.

Articolo 8 Vigilanza

- 1. Le mansioni di vigilanza sono affidate alla Polizia Locale e alle forze dell'Ordine.
- 2. Essi sono preposti alla prevenzione e repressione di comportamenti contrari al presente regolamento da parte degli utenti ed all'accertamento delle infrazioni anche mediante l'identificazione dei soggetti trasgressori.
- 3. L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di predisporre l'installazione di adeguati sistemi di video sorveglianza per il controllo del Parco Monumentale.

Articolo 9 Sanzioni

1. Salva la perseguibilità penale nelle fattispecie previste dalla legge, le violazioni delle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 4, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative (oltre alle spese di procedimento e notifica):

VIOLAZIONE DI NORME E PRESCRIZIONI	Sanzione	Sanzione
	minima	massima
Transito (o sosta) con mezzi non autorizzati (v. Articolo 4 comma 2	50,00	90,00
lett. a e b)		
Utilizzo di contenitori di bevande in vetro	50,00	90,00
Consumo di ogni genere di bevanda superalcolica	50,00	90,00
Comportamenti di eccessivo disturbo agli altri utenti	50,00	90,00
Utilizzo delle strutture per bambini da parte di maggiori di 12 anni	50,00	90,00
Accesso al Parco Monumentale al di fuori degli orari stabiliti (v.	50,00	90,00
Articolo 3 e relativa ordinanza)		
Accesso al Parco scavalcando i cancelli di ingresso	50,00	90,00
Inottemperanza al divieto di salire sugli alberi	50,00	120,00
Pratica dello skate-board o dei pattini a rotelle (v. Articolo 4 comma	50,00	120,00
2 lett. j)		

Giochi che implicano lancio non controllabile di oggetti (v. Articolo 4	50,00	120,00
comma 2 lett. k)		
Comportamenti non conformi all'ordine pubblico e al buon costume	50,00	120,00
(v. Articolo 4 comma 2 lett. n)		
Propaganda, volantinaggio, diffusione pubblicitaria non autorizzati	50,00	120,00
Utilizzo del Parco per feste e pic nic	50,00	120,00
Utilizzo improprio di panchine e altre strutture (v. Articolo 4 comma	50,00	180,00
2 lett. h)		
Abbandono di rifiuti	50,00	180,00
Danneggiamento o imbrattamento di arredi e attrezzature, piante e	50,00	240,00
tappeti erbosi		
Accensione di fuochi (v. Articolo 4 comma 2 lett. g)	60,00	240,00
Inottemperanze alla ordinanza sindacale "Norma per la custodia dei	v. ordinanza 612/2008	
cani" n. 612/2008		

2. Nel caso in cui vengano riscontrate più violazioni riconducibili allo stesso soggetto, vale la cumulabilità delle sanzioni fino a un massimo di 500 euro.

Articolo 10 Procedura sanzionatoria

- 1. La procedura sanzionatoria è disciplinata dalla legge 24 Novembre 1981, n. 689.
- 2. Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco di Cassago Brianza scritti difensivi e documenti atti a provare la loro estraneità ai fatti contestati; possono inoltre chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.
- 3. Il Sindaco, dopo aver sentito gli interessati qualora ne abbiano fatto richiesta, esaminati i documenti inviati e gli argomenti addotti negli scritti difensivi, valuta la fondatezza dell'accertamento. Indi determina con ordinanza motivata la somma dovuta dall'autore della violazione e delle persone che vi sono obbligate solidalmente, ingiungendo il pagamento, maggiorandolo delle spese di procedura; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione.
- 4. L'ordinanza di ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione dovranno essere trasmesse all'organo accertatore.

Articolo 11 Risarcimento dei danni e responsabilità

- 1. In tutti i casi di infrazione delle presenti norme, l'autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile potrà essere obbligata (oltre alla sanzione amministrativa) al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio del Parco e delle relative strutture annesse; viene fatta salva ogni altra azione penale, civile o amministrativa.
- 2. Il Comune declina ogni responsabilità in ordine a danni a persone o a cose che dovessero prodursi a seguito di negligenza o per il mancato rispetto del presente Regolamento da parte degli utenti.

Articolo 12 Entrata in vigore e pubblicità

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011, ma ne viene disposta immediata e ampia pubblicità, in particolare attraverso il sito Internet comunale www.comune.cassago.lc.it alla sezione Regolamenti, al fine di consentirne una più estesa conoscenza per i divieti e le sanzioni ivi previsti.